

114, 116, 117 e 125-129/85, A. Ahlström Oy contro Commissione, la Corte ha dichiarato inesistenti varie violazioni asserite dalla Commissione, e ha annullato totalmente o parzialmente le ammende irrogate dalla Commissione stessa. Conformemente a detta sentenza, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione il rimborso delle ammende da esse versate. Con controversa lettera 4 ottobre 1995, firmata dal commissario responsabile in materia di concorrenza, la Commissione si è rifiutata di effettuare tale rimborso in quanto la decisione che irrogava le ammende era sempre in vigore rispetto alle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono che per effetto dell'annullamento di un atto comunitario da parte della Corte l'atto stesso è nullo erga omnes e ex tunc. L'istituzione di cui trattasi deve pertanto considerarsi o riconsiderare la posizione di tutte le parti interessate alla luce del dispositivo e della motivazione della sentenza della Corte. Detta istituzione è anche tenuta ad effettuare una restitutio in integrum. Ciò richiede il ripristino dello status quo ante e la restituzione di ogni indebito arricchimento derivante dall'atto nullo, e include l'obbligo di pagare interessi calcolati su ogni importo posseduto in base all'atto nullo.

Alla luce della sentenza della Corte, gli artt. 1, n. 1, e 1, n. 2, della decisione sulla pasta di legno non costituiscono una base legittima per l'imposizione delle ammende su ognuna delle destinatarie della decisione cui si riferiscono gli artt. 1, n. 1, o 1, n. 2. La Commissione non può legittimamente continuare ad essere in possesso di ogni ammenda versata in base agli artt. 1, n. 1, e 1, n. 2. Le ammende devono pertanto essere rimborsate con un interesse ad un tasso corrispondente al valore per la Commissione del possesso per un periodo di oltre dieci anni delle ammende versate dalle destinatarie svedesi della decisione. Soltanto in tale modo può essere ripristinato lo status quo ante.

**Ricorso proposto dalla S. Lehrfreund Limited contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, il 15 dicembre 1995**

(Causa T-228/95)

(96/C 64/35)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 dicembre 1995 la S. Lehrfreund Limited, con i signori Nicholas Forwood, QC, e Mark Hoskins, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Thill & Pauly, 11, avenue de la Gare, L-1611, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare il Consiglio e/o la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, a risarcire i danni subiti dalla ricorrente stessa, danni ancora da quantificarsi; e

— condannare il Consiglio e/o la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, una piccola impresa a conduzione familiare, opera nel commercio delle pellicce sin da quando si è stabilita nel Regno Unito nel 1963. La maggior parte dell'attività della ricorrente (circa l'80 %) è basata sull'utilizzo di pelli originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada e importate da questi paesi.

L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 novembre 1991, n. 3254, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU 1991 L 308, pag. 1) vieta l'introduzione nella Comunità di pelli di talune specie (tra cui il topo muschiato) originarie di determinati paesi terzi (in prosieguo: il «divieto di importazione»). La formulazione letterale dell'art. 3, n. 1, sembrerebbe indicare che il divieto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1996 e verrà applicato alle pelli provenienti da tutti i paesi terzi. La mera prospettiva di un simile divieto nonché l'incertezza sulle modalità della sua applicazione hanno già causato una perdita finanziaria rilevante e costante alla ricorrente. Non appena il divieto verrà applicato (dal 1° gennaio o da una data successiva), esso causerà danni persino più rilevanti, di natura e gravità tali da poter effettivamente soffocare l'attività della ricorrente.

La ricorrente sostiene che tali danni sono e saranno il risultato di un comportamento illegittimo del Consiglio e/o della Commissione e deduce che:

- a) è da ritenersi illegittima l'adozione e l'attuazione da parte del Consiglio del divieto di importazione di cui al regolamento n. 3254/91, in quanto:
  - i) il Consiglio non era competente ai sensi del Trattato CE ad adottare il divieto di importazione ai sensi del regolamento n. 3254/91;
  - ii) il divieto di importazione di cui al regolamento n. 3254/91 è in contrasto con il principio di proporzionalità;
  - iii) il divieto di importazione di cui al regolamento n. 3254/91 trasgrediva, all'epoca della sua adozione, le norme del GATT ed è ora in contrasto con l'accordo OMC;
- b) la Commissione ha illegittimamente omissso di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del regolamento n. 3254/91, che avrebbero permesso di individuare i paesi terzi dai quali l'importazione di pelli è consentita nonché le modalità per la certificazione dell'origine di tali pelli;
- c) gli atti e le omissioni della Commissione e/o del Consiglio hanno determinato una situazione di incer-

tezza giuridica in ordine all'ambito di applicazione e all'entrata in vigore del divieto di importazione, imputabile alle dette istituzioni che hanno illegittimamente ommesso di adottare tempestivamente le misure necessarie per porre fine a tale situazione.

Il danno che la ricorrente ha subito e subirà rientra in due diverse categorie:

- a) una perdita attuale, in termini di fatturato e di utili, che la ricorrente sta già subendo a causa della flessione in corso della domanda di pellicce e prodotti derivati, dovuta alle previsioni che queste pelli non saranno più importabili, o potrebbero non esserlo, dopo il 1° gennaio 1996;
- b) una perdita futura, in termini di fatturato e di utili che sarà subita non appena il divieto di importazione entrerà in vigore.

**Ricorso del Committee of European Copier Manufacturers (CECOM) contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 19 dicembre 1995**

(Causa T-232/95)

(96/C 64/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 19 dicembre 1995, il Committee of European Copier Manufacturers (CECOM) con sede in Colonia, con gli avv. ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la disposizione di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) 2 ottobre 1995, n. 2380 (GU L 244, pag. 1, del 12 ottobre 1995) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone nella misura in cui prevede che tale regolamento scade due anni dopo l'entrata in vigore;
- in caso di accoglimento della domanda ordinare all'occorrenza che vengano mantenuti i dazi antidumping introdotti dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2380/95 e precisamente anche dopo lo spirare del termine di due anni dalla sua entrata in vigore, finché gli organi competenti non abbiano adottato le misure conseguenti alla sentenza della Corte;
- porre le spese di causa a carico del Consiglio.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente considera nulla la disposizione che prevede la scadenza delle misure antidumping sulle fotocopiatrici,

dopo un periodo di validità di due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2380/95. La nullità dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 2380/95 deriva dai seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 2423/88: ai sensi di tale disposizione i dazi antidumping scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data non soltanto dell'entrata in vigore del regolamento istitutivo, ma anche dell'entrata in vigore della sua ultima modifica o conferma. Trattasi di una disciplina vincolante dei termini da cui il Consiglio non può deviare e da cui non ha mai deviato nella prassi seguita sino ad oggi. Quanto ad una deroga relativa alle FCC con velocità superiore a 75 copie al minuto manca nel regolamento qualsiasi motivazione (art. 190 Trattato CE).
- b) In via subordinata errore manifesto di valutazione per effetto della riduzione del termine di cinque anni ad un periodo di validità di soli due anni: la riduzione a due anni del periodo di validità del regolamento (CE) n. 2380/95 è in palese conflitto con gli accertamenti effettivi degli organi comunitari nella procedura di riesame. Si sarebbe constatato l'aumento del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria nonché il sussistere di un interesse comunitario al proseguimento della difesa antidumping. Occorrerebbero misure antidumping valide per cinque anni al fine di rimuovere il dumping che è causa di pregiudizio. Nel regolamento (CE) n. 2380/95 è assente qualsiasi motivazione che indichi la ragione per cui, trattandosi di FCC con velocità superiore a 75 copie al minuto difese per la prima volta contro il dumping che è causa di pregiudizio grazie al regolamento summenzionato, la misura di difesa debba valere solo per due anni (art. 190 Trattato CE).
- c) Violazione della struttura normativa del regolamento antidumping di base, specialmente della ripartizione dei diritti e degli obblighi tra l'industria comunitaria vittima del pregiudizio e gli esportatori in dumping nonché gli importatori compartecipi del medesimo: protezione dell'industria comunitaria per la durata di cinque anni; possibilità per gli esportatori ed importatori [art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 3283/94], a titolo di compensazione, di una propria richiesta di riesame; inoltre gli importatori [art. 11, n. 8, regolamento (CE) n. 3283/94] possono chiedere a determinate condizioni il rimborso dei dazi antidumping.
- d) Violazione del diritto dell'industria comunitaria alla difesa contro il dumping nonché alla possibilità di farlo valere: limitando il periodo di validità delle misure antidumping a due anni dalla loro entrata in vigore, si impedisce manifestamente all'industria comunitaria vittima del pregiudizio di far valere in maniera sensata e promettente i propri diritti ex art. 12 del regolamento (CE) n. 3283/94 (attuazione di dazi antidumping) e art. 13 del regolamento n. 3283/94 (prevenzione di pratiche di elusione).